

Pubblicato il 13/01/2025

N. 00019/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00049/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2024, proposto dal signor - OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcella Uricchio e Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria *ex lege* in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

*per l'annullamento*

- del provvedimento della Guardia di Finanza n. 2043/2024 del 4 gennaio 2024, nelle parti in cui è stato determinato il parziale rigetto della domanda formulata dal ricorrente intesa ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il preavviso

di rigetto *ex art. 10 bis* della l. n. 241/1990;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la monetizzazione di tutti i periodi di licenza ordinaria non fruita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato il 9 febbraio 2024 e depositato il successivo giorno 12 il ricorrente, militare in congedo della Guardia di Finanza, con ultima sede di servizio in Trieste, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Guardia di Finanza ha parzialmente respinto la sua domanda intesa ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute.

Il parziale diniego è stato espresso sul rilievo che il ricorrente - per sua volontà e non per causa a lui non imputabile - prima di essere collocato in aspettativa per infermità, non ha chiesto di fruire dei giorni di licenza ordinaria maturati ma non ancora goduti, come invece previsto dall'art. 905, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010.

Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge (l. n. 241/1990, d.P.R. n. 90/2010, d.l. n. 95/2012, d.P.R. n. 254/1999, d.P.R. n. 170/2007), eccesso di potere (carenza di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti) e di violazione dei principi e della normativa europea in materia di monetizzazione delle ferie non godute.

Ha indi chiesto, *in parte qua*, l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento del diritto ad ottenere la monetizzazione di tutti i periodi di

licenza ordinaria non fruita e parzialmente negata dall'Amministrazione.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. All'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

5. Il ricorrente è stato assente dal servizio in maniera continuativa dal 29 luglio 2021 al 28 aprile 2022, per poi essere dichiarato inidoneo al servizio militare, cessato dal servizio permanente per infermità e indi posto in congedo assoluto dal 29 aprile 2022.

Nel lasso temporale di assenza dal servizio, il ricorrente, per un primo periodo (45 giorni), dal 29 luglio 2021 all'11 settembre 2021, è stato posto in licenza straordinaria di convalescenza; per un secondo periodo, dal 12 settembre 2021 al 28 aprile 2022, in aspettativa per infermità.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità il ricorrente aveva maturato e non ancora fruito di 18 giorni di licenza ordinaria relativa all'anno 2020 e 30 giorni relativi all'anno 2021.

Secondo l'Amministrazione, visto che il ricorrente, dopo il periodo di 45 giorni di licenza straordinaria di convalescenza, non ha esercitato la facoltà di presentare istanza per la fruizione della licenza ordinaria prima del collocamento in aspettativa per infermità, allora – alla cessazione del rapporto di lavoro - non poteva essergli riconosciuta l'indennità sostitutiva.

Ciò ai sensi del combinato disposto dall'art. 905, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 (*“prima del collocamento in aspettativa per infermità sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti”*) e dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come convertito (*“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, [...], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”*).

È stata quindi riconosciuta al ricorrente soltanto la monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria maturati e non fruiti successivamente al primo periodo e fino al congedo assoluto (pari a 15 giorni relativi all'anno 2021 e 15 relativi all'anno 2022), mentre gli altri giorni, maturati prima dell'aspettativa per infermità, sono andati definitivamente persi.

6. Ritiene il Collegio che – nel caso di specie – si possa prescindere sia dalla questione di merito connessa all'applicazione e alla corretta interpretazione dello specifico quadro normativo richiamato dall'Amministrazione, sia dalla questione, controversa tra le parti, dell'imputabilità o meno al ricorrente – sul piano sostanziale - della causa della mancata fruizione dei periodi di licenza ordinaria prima del collocamento in aspettativa per infermità.

6.1. Assume, invero, carattere assorbente la doglianza del ricorrente circa la mancata precisa e trasparente informazione, da parte dell'Amministrazione, su quali fossero le effettive conseguenze della suindicata mancata tempestiva richiesta di fruizione della licenza ordinaria già maturata e non goduta alla data di collocamento in aspettativa per infermità.

Ciò in applicazione di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-218/22.

6.2. Nella richiamata pronuncia la Corte ha chiarito che:

- a) gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie;
- b) se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite

dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto;

c) a tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria;

d) l'onere della prova incombe al datore di lavoro;

e) ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31,

paragrafo 2, della Carta.

6.3. La giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 2872/2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1625/2024 e 1756/2024) ha chiarito che, stando alla pronuncia del giudice europeo, “viene dunque enucleato un preciso obbligo a carico del datore di lavoro, chiamato con la massima diligenza a sollecitare il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile e ad avvertirlo del rischio di perderle e di non poter neppure beneficiare di un’indennità finanziaria sostitutiva. È dunque necessario un comportamento fattivo, anche accompagnato da atti formali, idoneo a rendere edotto il dipendente dell’esistenza delle regole suddette: incombe, in definitiva, al datore l’onere di dimostrare di aver divulgato informazioni idonee (chiare e complete) al riguardo”.

6.4. Ebbene, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento dal quale trarre quell’adeguata, compiuta, trasparente e precisa comunicazione al dipendente circa gli effetti della mancata richiesta di fruizione - prima del collocamento in aspettativa per infermità - dei giorni di licenza ordinaria maturati e non goduti.

Sicché, il provvedimento amministrativo impugnato, in mancanza della prova di una siffatta comunicazione, si pone in contrasto col diritto unionale, come interpretato dalla Corte, atteso che la parziale estinzione del diritto del ricorrente a godere dei giorni di licenza ordinaria in questione e, indi, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per quei giorni - implicito nell’accoglimento soltanto parziale dell’istanza di monetizzazione - violano l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

Il Collegio non ravvisa, infatti, ragione di discostarsi dai più recenti precedenti sopra richiamati, secondo i quali il rispetto dei principi eurounitari limita l’operare del divieto di monetizzazione delle ferie non godute ai soli casi in cui il datore di lavoro abbia assolto all’obbligo di sollecitare il dipendente a godere

dei giorni di licenza ordinaria maturati (in particolare, nel caso di specie, prima di fruire dell'aspettativa), rendendolo edotto delle conseguenze della mancata fruizione, così che quest'ultima possa essere effettivamente qualificata come imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore (in questi precisi termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 3224/2024).

L'onere della prova grava, dunque, sul datore di lavoro che, nel caso di specie, non lo ha soddisfatto.

7. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.

Per l'effetto il provvedimento impugnato va annullato e va, conseguentemente, dichiarato l'obbligo per l'Amministrazione intimata di riconoscere l'indennità sostitutiva richiesta per i giorni non riconosciuti, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Trattandosi di debito di valuta, in assenza di prova del maggior danno (art. 1224, co. 2 c.c.), non spetta, invece, la rivalutazione monetaria (T.A.R. Lombardia, n. 2872/2024).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità dei principi giurisprudenziali richiamati, fatta salva la rifusione da parte del Ministero del contributo unificato versato dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara l'obbligo per l'Amministrazione intimata di riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva richiesta per i giorni non riconosciuti, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Daniele Busico**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Modica de Mohac di Grisi'**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.